



COMUNE DI SANSEPOLCRO

PROVINCIA DI AREZZO

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 81 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria di prima convocazione previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CORNIOLI MAURO	Sindaco	Si	
ANTONELLI ALESSIO	Consigliere		Si
MORETTI LORENZO	Presidente	Si	
TORRISI GIUSEPPE	Consigliere	Si	
DEL BOLGIA MICHELE	Consigliere	Si	
MERCATI FRANCESCA	Consigliere	Si	
GALLAI SIMONE	Consigliere		Si
GORETTI ANDREA	Consigliere	Si	
CRISPOLTONI STEFANO	Consigliere	Si	
TORELLI MERI	Consigliere	Si	
BARTOLO IOLANDA SIMONA	Consigliere	Si	
LAURENZI ANDREA MATHIAS	Consigliere	Si	
POLVERINI MARCELLO	Consigliere	Si	
ANDREINI CHIARA	Consigliere	Si	
GIORNI CATIA	Consigliere	Si	
GIUNTI TONINO	Consigliere	Si	
RIVI ALESSANDRO	Consigliere	Si	

Tot. 15 Tot. 2

Assiste, nella Casa Comunale il sottoscritto Segretario Generale dott. Roberto Dottori incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Lorenzo Moretti assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/;

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l' "autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall' "Ente territorialmente competente”;

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rileverebbero solo per la TARI degli anni successivi.

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui “L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti

alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”

VISTA la nota dell’Autorità d’Ambito **Prot. 3765 del 18.06.2021**, con la quale l’Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico (**DDG179/2021**) in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell’Assemblea n. **Odg5 del 17.06.2021**, il Direttore Generale dell’Autorità ha: determinato il Piano Economico finanziario 2021 del Comune di Sansepolcro, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA e riportato nell’Allegato 4, precisato che il PEF 2021 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all’Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

PRESO ATTO della documentazione che costituisce il PEF 2021 del Comune di Sansepolcro composta dai seguenti allegati tecnici:

- Allegato 1A: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021
- Allegato 1B: Prospetto di dettaglio delle componenti di costo di diretta competenza del Comune, come validate dall’Ente Territorialmente competente
- Allegato 2 Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Conguaglio 2020 da imputare sul PEF 2021
- Allegato 3A: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021 ante detrazioni
- Allegato 3B: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano le detrazioni da imputare nel PEF 2021
- Allegato 4: Prospetto delle voci del PEF ARERA 2021, redatto secondo il modello “Appendice 1” allegato alla delibera ARERA 443/2019, (versione POST LIMITI)
- Allegato 5: Esito finale del PEF 2021 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile
- Allegato 6: Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 2021 predisposta dal Gestore

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale adottata in data odierna con la quale il Consiglio Comunale prende atto delle risultanze del Piano Finanziario 2021;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato con propria deliberazione in data odierna, che per l’anno 2021, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

PRESO ATTO che tali agevolazioni regolamentari espone nell’art 23 ter vengono stimate presuntivamente in euro 477.387 e verranno finanziate avvalendosi, mediante apposita variazione al bilancio, degli avanzi dei fondi statali covid-19 anno 2020 confluiti nell’avanzo vincolato, dei fondi statali specificatamente assegnati nell’anno 2021 per l’abbattimento della Tari UND, dei proventi da rinegoziazione mutui MEF;

VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 20% ai sensi dell'articolo 27 del citato Regolamento Tari;

CONSIDERATO necessario stabilire l'entità dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 del Regolamento della IUC componente Tari riconoscendo, come negli esercizi passati, per i rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero in via autonoma dalle utenze non domestiche la somma pari ad euro 100 a Tonnellata;

PRESO ATTO che dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Fase a): Individuazione e classificazione dei costi del servizio:

Il Comune di Sansepolcro con propria deliberazione consigliare adottata in data odierna, prende atto dell'approvazione da parte di ATO TOSCANA SUD del Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio diretti del Comune di Sansepolcro e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale espone le seguenti risultanze di sintesi:

Allegato 5 - Esito finale del PEF 2021 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile		Comune di Sansepolcro	
ΣTV_v Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	A		2.515.394
ΣTF_f Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	B		1.602.345
$\Sigma T_r = \Sigma TV_v + \Sigma TF_f$	C = A + B		4.117.739
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	D		295.990
TOTALE PEF 2021 post detrazioni	E = C - D		3.821.748
TOTALE PEF esercizio di riferimento post detrazioni	F		3.745.660
Variazione percentuale PEF 2021 post detrazioni su PEF esercizio di riferimento post detrazioni	G = (E-F)/F		2,03%
VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE DI VARIAZIONE DELLA PARTE VARIABILE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE (con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile)			
<i>Limite di variazione pari al 20% (ai sensi dell'art.3.3 del MTR)</i>			
ΣTV_{v-1} Costi di parte Variabile esercizio esercizio di riferimento			1.267.373
ΣTF_{f-1} Costi di parte Fissa esercizio esercizio di riferimento	H		2.498.367
ΣT_{r-1} Totale Costi Parte fissa e variabile esercizio di riferimento	I		3.765.740
ΣTV_v (Costi di parte Variabile 2021)	L		2.465.885
$\Sigma TV_v / \Sigma TV_{v-1}$ Rapporto tra costi di parte variabile PEF 2021 su costi parte variabile PEF esercizio di riferimento	L = I / F		1,95
Eccedenza rispetto al limite del 20% di variazione della parte variabile rispetto all'esercizio di riferimento			0,75
Attribuzione alla parte Fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile ai sensi dell'art. 3.3. del MTR			945,037
Riclassifica TVa (costi di parte variabile dopo la detrazione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)			1.570.357
Riclassifica Tf a (costi di parte fissa dopo l'attribuzione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)			2.547.382

Dal costo lordo andranno decurtate le componenti relative alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI (es .lotta all'evasione).

L'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito.

Da tale tabella emerge un incremento del PEF 2021 pari al 9,347% che passa pertanto da euro 3.765.660 a euro 4.117.739.

Inserendo l'effetto delle minori detrazioni l'aumento rispetto al PEF 2019 sale al 13,77%.

Nelle successive fasi l'ente ha operato, a fronte dell'incremento dei costi di PEF sopraesposto, con le seguente logiche tariffarie di natura generale:

- Utilizzo per il finanziamento del conguaglio emergente dall'annualità 2020 (adozione di tariffe invariate nel 2020 rispetto all'incremento di PEF 2020) di euro 103.460 rivenienti dai fondi statali covid-19 onde evitare un ulteriore incremento tariffario. Tale possibilità è avvallata da apposta FAQ interpretativa del MEF.
- Si è privilegiata la strada dell'aumento lineare sulle categorie, anziché proporzionato sulle potenziali produttività di rifiuti, anche attraverso l'utilizzo di coefficienti di produttività minimi per il centro Italia;
- Nella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in assenza di un dato di natura puntuale si è mantenuto, per la parte fissa, il criterio razionale della massa imponibile Tarsu dell'anno 2012 mentre, per il costo variabile, si è creato un percorso di avvicinamento al presunto riparto domestico/non domestico (stima mediante KD);
- Nella graduazione dei coefficienti delle utenze non domestiche si è anche tenuto conto anche delle agevolazioni COVID -19 che dovranno essere concesse ai sensi del Regolamento nell'anno 2021. Parallelamente si è cercato di attenuare l'effetto dell'incremento del PEF sulle categorie che senza adeguamento dei coefficienti avrebbero subito i massimi aumenti.

Fase b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili:

La metodologia di scomposizione utilizzata è quella approvata da ATO nell'ambito delle deliberazioni sopra richiamate nel contesto della normativa vigente.

Sulla base di tale riparto i costi fissi costituiscono il 61,86% dei costi complessivi e quelli variabili il 38,14%.

All'importo complessivo del PEF lordo pari ad euro 4.117.739, scomposto come sopra, vanno portati in detrazione:

-103.460 conguaglio ex art. 107 dovuto alla conferma delle tariffe 2019 nel 2020;

-295.990 componenti in detrazione punto 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI (es .lotta all'evasione).

- 55.000 stima delle riduzioni regolamentari finanziate con fondi di bilancio.

Le detrazioni, per le logiche tariffarie soprarichiamate, vengono decurtate dalla parte variabile della tariffa.

Successivamente verranno portate in detrazione per le UND le agevolazioni previste da Regolamento comunale della Tari in ambito COVID-19 (ai sensi dell'art.23/ter).

Tali agevolazioni regolamentari espone nell'art 23 ter vengono stimate presuntivamente in euro 477.387 e verranno finanziate avvalendosi, mediante apposita variazione al bilancio, degli avanzi dei fondi statali covid-19 confluiti nell'avanzo vincolato, dei fondi statali specificatamente assegnati nell'anno 2021 per l'abbattimento della Tari UND, dei proventi da rinegoziazione mutui MEF;

Viene evidenziata la seguente tabella di sintesi di riparto tra costi fissi e variabili:

Utenze	Totale Costi	Parte Fissa	% Parte Fissa	Parte Variabile	% Parte Variabile
Domestica	2.125.964,76	1.452.007,74	57,00	673.957,02	60,40
Non Domestica	1.537.324,24	1.095.374,26	43,00	441.949,98	39,60
Totale	3.663.289,00	2.547.382,00	100,00	1.115.907,00	100,00

Fase c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Ripartizione dei costi fissi:

La suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche deriva dall'applicazione del criterio razionale della massa imponibile Tarsu dell'anno 2012. Tale criterio già utilizzato negli anni passati viene mantenuto per la scomposizione della quota fissa nell'applicazione della TARI per l'anno 2021.

Il criterio era peraltro suggerito dall'art. 11, comma 4, del DPR 158/99 e ben si adatta alla logica generale tariffaria sopra richiamata.

Le utenze domestiche costituiscono il 57% mentre quelle non domestiche il 43%.

Ripartizione costi variabili

Per la parte variabile invece, anche in relazione alle nuove modalità di tassazione delle attività industriali ed artigianali decorrenti dal 1 Gennaio 2021, che ha comportato la fuoriuscita dal perimetro di tassazione di notevoli superfici, si è privilegiato un percorso di avvicinamento alla suddivisione dei costi per produzione potenziale di rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche.

Pur in assenza di un metodo di calcolo puntuale le utenze domestiche contribuiscono alla produzione, sulla base delle stime operate avvalendosi dei Kd, per il 60,40% mentre quelle non domestiche il 39,60%.

Si evidenzia altresì che in assenza di informazioni puntuali non esiste un parametro specifico, al di là che gli osservatori nazionali, in comuni che non hanno particolari vocazioni (ossia non sono Comuni turistici o con grandi insediamenti produttivi o non hanno particolarità nella raccolta dei rifiuti) hanno suggerito di assegnare il 40% dei costi alle utenze non domestiche ed il 60% alle altre.

Fase d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Tenuto conto preliminarmente che anche per l'anno 2021, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

La massa imponibile è valutata sulla base della consistenza della superficie tassabile così come risulta archiviata nelle procedure informatiche dell'Ufficio Tributi. L'adeguamento dell'archivio è stato operato riclassificando le categorie ex Tarsu alle nuove categorie economiche ai fini Tares e poi Tari.

Infine, nell'anno 2021, si è proceduto alla riclassificazione delle utenze non domestiche in relazione alle novità normative espone nel ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

Inoltre, limitatamente alle utenze domestiche, si è associato al contribuente il numero dei componenti il nucleo familiare attraverso la lettura dell'archivio anagrafico.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi.

Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Anche per l'anno 2021 onde permettere un attenuazione degli scostamenti rispetto alla precedenti applicazioni della Tari e sulla base delle logiche tariffarie generali soprarichiamate, sulla base di apposite simulazioni dell'Ufficio Tributi si è optato per l'adozione dei coefficienti di fascia minima per i comuni del Centro.

Anche per l'anno 2021 onde attenuare l'incremento di costo rispetto alle annualità precedenti è nel quadro delle logiche tariffarie soprarichiamate si è proceduto alla determinazione di coefficienti kd e kc ad hoc per alcune categorie che sarebbero risultate particolarmente penalizzate:

Kc	Tipo Kc	Kd	Tipo Kd
-----------	----------------	-----------	----------------

N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	Ad hoc	3,18	Ad hoc
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,34	Ad hoc	3,18	Ad hoc
N04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,59	Ad hoc	5,42	Ad hoc
N09 Case di cura e riposo, carceri, caserme	0,71	Ad hoc	6,56	Ad hoc
N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,38	Ad hoc	31,12	Ad hoc

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Bilancio;

UDITA l'illustrazione tecnica della proposta fatta dall'Assessore Catia Del Furia;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

VISTO l'esito della votazione tenutasi per alzata di mano dei **15** Consiglieri presenti, con **09** voti favorevoli e **05** astenuti (Laurenzi, Andreini, Polverini, Rivi e Giunti) e **01** contrario (Giorni):

D E L I B E R A

1. di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
2. di prendere atto dei contenuti della deliberazione ODG 5 del 17 Giugno 2021 di ATO Toscana sud che costituisce il PEF 2021 del Comune di Sansepolcro e della successiva determinazione dirigenziale DDG 179/2021;
3. di approvare per l'anno 2021, per le motivazione espresse in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e onde garantire previsionalmente l'integrale copertura dei costi del servizio

emergenti dal PEF, le tariffe e i relativi coefficienti Ka-Kc-Kb-Kd per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nelle seguenti misure:

Tariffa Domestica	Ka	Quota Fissa	Kb	Quota Variabile
DOM DOMESTICA 1	0,86	1,4059	0,6	43,891
DOM DOMESTICA 2	0,94	1,5366	1,4	102,4123
DOM DOMESTICA 3	1,02	1,6674	1,8	131,673
DOM DOMESTICA 4	1,1	1,7982	2,2	160,9336
DOM DOMESTICA 5	1,17	1,9126	2,9	212,1398
DOM DOMESTICA 6	1,23	2,0107	3,4	248,7156

Tariffa Non Domestica	Kc	Tipo Kc	QF Calcolata	Kd	Tipo Kd	QV Calcolata
N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	Ad_h oc	1,6605	3,18	Ad_h oc	0,6792
N02 Cinematografi e teatri	0,39	Min	1,9047	3,6	Min	0,7689
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,34	Ad_h oc	1,6605	3,18	Ad_h oc	0,6792
N04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,59	Ad_h oc	2,8814	5,42	Ad_h oc	1,1577
N05 Stabilimenti balneari	0,45	Min	2,1977	4,11	Min	0,8779
N06 Esposizioni, autosaloni	0,33	Min	1,6116	3,02	Min	0,6451
N07 Alberghi con ristorante	1,08	Min	5,2745	9,95	Min	2,1253
N08 Alberghi senza ristorante	0,85	Min	4,1512	7,8	Min	1,6661
N09 Case di cura e riposo, carceri, caserme	0,71	Ad_h oc	3,4675	6,56	Ad_h oc	1,4012
N10 Ospedali	0,82	Min	4,0047	7,55	Min	1,6127
N11 Uffici, agenzie	0,97	Min	4,7373	8,9	Min	1,901
N12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,51	Min	2,4907	4,68	Min	0,9996
N13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	Min	4,4931	8,45	Min	1,8049
N14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	Min	4,6884	8,85	Min	1,8903
N15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	Min	3,5163	6,66	Min	1,4226
N17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	Min	4,7861	9	Min	1,9224
N18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie	0,74	Min	3,614	6,8	Min	1,4525
N19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	Min	4,2489	8,02	Min	1,713
N20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	Min	1,5628	2,93	Min	0,6258

N21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	Min	2,1	4	Min	0,8544
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	Min	15,87 23	29,9 3	Min	6,393
N23 Mense, birrerie, amburgherie	2,67	Min	13,03 97	24,6	Min	5,2545
N24 Bar, caffè, pasticceria	2,45	Min	11,96 52	22,5 5	Min	4,8166
N25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	Min	7,276 8	13,7 2	Min	2,9306
N26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	Min	7,276 8	13,7	Min	2,9263
N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,38	Ad_hoc	16,50 72	31,1 2	Ad_hoc	6,6471
N28 Ipermercati di generi misti	1,47	Min	7,179 1	13,5 1	Min	2,8857
N29 Banchi di mercato genere alimentari	3,48	Min	16,99 55	32	Min	6,8351
N30 Discoteche, night club, sale giochi	0,74	Min	3,614	6,8	Min	1,4525

4. di prendere atto che l'ente ha preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, ed intraprenderà un piano le iniziative, nei limiti della propria competenza, finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.
5. di stabilire l'entità dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 del Regolamento della Tari riconoscendo, come negli esercizi passati, per i rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero in via autonoma dalle utenze non domestiche la somma pari ad euro **100** a Tonnellata;
6. di fissare, in relazione alla necessità di mantenere gli equilibri di bilancio e alle problematiche tecniche di adeguamento della banca dati, una prima scadenza di acconto per le sole utenze domestiche pari all'80% del dovuto nell'anno 2020 con le seguenti modalità:
 - PRIMA RATA 31 Luglio 2021
 - SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE 30 Settembre 2021.
7. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione come meglio esposte in premessa narrativa;
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

CON votazione dei **15** Consiglieri presenti in Aula, per alzata di mano, con **09** voti favorevoli e **05** astenuti (Laurenzi, Andreini, Polverini, Rivi e Giunti) e **01** contrario (Giorni) il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Il Presidente
f.to Lorenzo Moretti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
f.to dott. Roberto Dottori

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Per **copia conforme** all'originale per uso amministrativo

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Il Segretario Generale
dott. Roberto Dottori